

Assegno di Inclusione (ADI)

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione che sostituisce completamente il Reddito di Cittadinanza.

A chi è destinato?

1. Famiglie con:

- Minori;
- Disabili;
- Over 60;

2. Soggetti che versano nelle **Condizioni di svantaggio di cui al D.M. 154 del 13/12/2023, art. 3 comma 5 in possesso della attestazione della “Condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza” rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, come di seguito indicato:**

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO	P.A. (A chi rivolgersi)
a. PERSONE CON DISTURBI MENTALI , in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici	Servizi sanitari e sociosanitari: CSM di competenza territoriale
b. PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI O SOCIALI E PERSONE CON CERTIFICATA DISABILITÀ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE, NON INFERIORE AL 46 PER CENTO , che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali	Servizi sanitari e sociosanitari: PUA-UVT competente per territorio

integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;	
c. <u>PERSONE CON PROBLEMATICHE CONNESSE A DIPENDENZE PATOLOGICHE</u> , inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;	Servizi sanitari e sociosanitari: SerD competente per territorio
d. <u>PERSONE VITTIME DI TRATTA</u> , di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sociosanitari;	Servizi assistenziali dei Comuni
e. <u>PERSONE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE</u> in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;	Servizi assistenziali dei Comuni
f. <u>PERSONE EX DETENUTE</u> , definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Uffici di esecuzione penale esterna e Servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale



soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;	
g. <u>PERSONE INDIVIDUATE COME PORTATRICI DI SPECIFICHE FRAGILITÀ SOCIALI</u> e inserite in <u>STRUTTURE DI ACCOGLIENZA</u> o in programmi di intervento in <u>EMERGENZA ALLOGGIATIVA</u> di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;	Servizi assistenziali dei Comuni
h. <u>PERSONE SENZA DIMORA</u> iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in	Servizi assistenziali dei Comuni

carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;	
i. <u>NEOMAGGIORENNI</u> , di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono <u>fuori dalla famiglia di origine</u> sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.	Servizi assistenziali dei Comuni

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere **certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase ANTECEDENTE alla domanda dell'Assegno di Inclusione** come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con ➡ l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Attenzione: le auto dichiarazioni, relative al possesso della certificazione, verranno verificate dall'Inps entro 60 gg.

Requisiti economici:

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi:

Il richiedente non deve:

- avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
- essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione.

A completamento della presentazione della domanda, autonomamente con l'uso del proprio SPID o col supporto di CAF o Patronati, il richiedente dovrà:

➔ **Registrarsi sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il PAD (Patto di attivazione digitale)**

Per chiarimenti è possibile contattare il Servizio Assegno d'Inclusione, erogato dal Plus 21, ai seguenti recapiti:

 **3792701875 o 3792861073**

 **rdcplus21@consolidarieta.it**

Il Coordinatore del Plus 21
F.to Dott.ssa M. Laura Giancaspro